



MINISTERO DELLE FINANZE

Studi di Settore 2000

PERIODO D'IMPOSTA 1999

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

SD07A

17.71.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia.

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD07A va compilato con riferimento al periodo d'imposta 1999 e si compone dei seguenti quadri:

- frontespizio;
- personale addetto all'attività (i cui righe sono identificati dalla lettera "A");
- unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività (i cui righe sono identificati dalla lettera "B");
- modalità di espletamento dell'attività (i cui righe sono identificati dalla lettera "C");
- elementi specifici dell'attività (i cui righe sono identificati dalla lettera "D");
- beni strumentali (i cui righe sono identificati dalla lettera "E");
- altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (i cui righe sono identificati dalla lettera "X");
- dati complementari (i cui righe sono identificati dalla lettera "Z")

ATTENZIONE

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2000. Se viene presentata ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale, devono essere utilizzati moduli continui o composti di fogli singoli spillati tra loro.

Si ricorda che i soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare in dichiarazione dei redditi la casella "Studi di settore" collocata nello spazio riservato alla firma della dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di:

"Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia" - 17.71.0.

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 1999.

Il modello può essere altresì utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi d'imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
 - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Nei decreti ministeriali di approvazione degli studi di settore è previsto che i predetti studi non si applicano:

- a) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- b) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente di più punti di vendita e più punti di produzione;
- c) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- d) nei confronti di società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- e) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Per quanto riguarda la causa di inapplicabilità della lettera a), si precisa che la stessa sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

La causa di inapplicabilità prevista dalla lettera b) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D.

Per quanto riguarda le cause di inapplicabilità di cui alle lettere a) e b), si precisa che si verifica l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti qualora questi ultimi

siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a deposito, a magazzino, uffici. Con riferimento alle cause di inapplicabilità di cui ai punti a), b) e c), si precisa che, qualora sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, questi ultimi risultano applicabili.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le variabili di tipo contabile sono sostanzialmente analoghe a quelle previste per l'applicazione dei parametri. Le istruzioni per la determinazione del loro valore sono contenute in quelle relative alla compilazione dei quadri dei modelli di dichiarazione concernenti la determinazione del reddito di impresa. Nella tabella n. 1, sono indicati i dati contabili rilevanti ai fini della applicazione dello studio di settore ed il campo del prodotto informatico GE.RI.CO. (da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore) nel quale vanno riportati; nella tabella n. 2, i rigli dei modelli di dichiarazione contenenti i predetti elementi contabili.

Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore. Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici delle entrate e delle imposte dirette, ai quali dovranno presentare il modello debitamente compilato e comunicare i dati contabili indicati nelle tabelle 1 e 2. L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE E VISTO DI CONFORMITÀ

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) ed i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato:

- che il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- che i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- che altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

- a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
- b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
- c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Si fa presente, infine, che nel regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel capo V del decreto legislativo n. 241 del 1997, approvato con D.M. del 31 maggio 1999, n. 164, all'art. 2 comma 2 lettera c) è previsto che il rilascio del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lett. a), dello stesso decreto implica, tra l'altro, l'attestazione della congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio vanno indicati: in alto a destra il codice fiscale e il numero progressivo dell'unità produttiva.

Gli importi da riportare nel presente modello possono essere indicati in lire o in euro coerentemente alla modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi Unico 2000. La scelta effettuata va espressa barrando la relativa casella.

Gli importi in euro vanno riportati senza tener conto degli zeri prestampati nei rigli, arrotondando per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

Ad esempio 55,50 diventa 56;65,62 diventa 66;65,49 diventa 65.

Nel frontespizio occorre indicare, inoltre, cognome e nome in caso di persona fisica ovvero la denominazione o la ragione sociale in caso di soggetto diverso da persona fisica. Si precisa inoltre che, in presenza di attività commerciali con diversi punti vendita, attività manifatturiere con più stabilimenti produttivi o più punti vendita, attività dei servizi con più punti di produzione (esclusi quindi i depositi, i magazzini, gli uffici, ecc.) per le quali sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, va assegnato a ciascun punto di produzione e/o di vendita riguardante le attività comprese nel medesimo studio di settore un numero progressivo. Per ogni punto va compilato un modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore riportando il numero progressivo che lo individua su ogni pagina del presente modello.

Esempio: un contribuente che svolge attività di "Fabbricazione di calzature non in gomma", codice attività 19.30.1, con due unità produttive per le quali viene tenuta annotazione separata predispone i due modelli SD08U per tali unità produttive contrassegnandoli con i numeri progressivi 01 e 02.

Se detto contribuente, al contempo, svolge anche attività di "Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami", codice attività 52.43.1, in tre unità di vendita uguali o diverse da quelle nelle quali svolge l'altra attività per le quali viene tenuta annotazione separata, ai tre modelli SM05B predisposti per tali unità di vendita dovranno essere assegnati nuovi numeri progressivi 01, 02 e 03. Il collegamento tra il modello per la comuni-

cazione dei dati e i quadri di dichiarazione utilizzati per la determinazione del reddito di impresa verrà effettuato indicando su questi ultimi a quale studio di settore (sigla) e a quale punto di produzione e/o di vendita (individuato dal numero progressivo) si riferiscono i dati contabili dichiarati.

9. PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro in oggetto sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività.

Al riguardo, si precisa che per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 1999. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoratori a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 1999, del rapporto di lavoro. In particolare, nell'ipotesi di un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 30 dicembre, va indicato per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Inoltre, si fa presente che, in tale quadro, non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale.

In particolare, indicare:

- nei **rigli** da **A01** a **A05**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno (distintamente per qualifica), desumibile dai modelli DM10 relativi al 1999;
- nel **riglo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite, relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicate al punto 79 del quadro SA del modello 770/2000. In tale riglo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **riglo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite, relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 1999;
- nel **riglo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoratori a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 1999;
- nel **riglo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **riglo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, diversi da

quelli indicati nel riglo precedente;

- nel **riglo A11**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **riglo A12**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel riglo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **riglo A13**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **riglo A14**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel riglo precedente;
- nel **riglo A15**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. Si precisa che non si deve tenere conto dei soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali risultano versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società;
- nel **riglo A16**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, diversi da quelli indicati nel riglo precedente;
- nel **riglo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore che non possono essere inclusi nei rigli precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo riglo bensì nel riglo A01.

10. UNITÀ PRODUTTIVE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di rilevare informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. Per individuare l'unità produttiva da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 1999.

La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.

In particolare indicare:

- nel **riglo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;
- nel **riglo B02**, la sigla della provincia;
- nel **riglo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **riglo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la produzione;
- nel **riglo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali desti-

nati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.;

- nel **riglo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc., comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
- nel **riglo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce;
- nel **riglo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio;
- nel **riglo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei rigli precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.);
- nel **riglo B10**, il codice 1, 2 o 3, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
- nel **riglo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali contigui all'unità produttiva destinati alla vendita.

Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)

Nei successivi rigli sono richieste informazioni concernenti l'unità locale e gli spazi non contigui all'unità produttiva che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.

Si precisa che non devono essere indicati i dati relativi all'unità locale destinata alla vendita dei prodotti aziendali ai dipendenti.

In particolare, indicare:

- nel **riglo B12**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **riglo B13**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita.

11. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

Mezzi di trasporto

Sono richieste le informazioni relative agli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 1999.

In particolare, indicare:

- nel **riglo C01**, il numero degli autocarri;
- nel **riglo C02**, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più autocarri, dovrà essere in-

dicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Nel **rigo C03**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

Produzione e commercializzazione

Sono di seguito richieste informazioni concernenti l'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti.

In particolare, indicare:

- nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio s'intende quella effettuata, in assenza di commissione, all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi, con propri modelli e proprie tipologie di prodotti attraverso una propria organizzazione commerciale;
- nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte per conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi s'intende la produzione e/o la lavorazione effettuata su base contrattuale (commissioni, ordini, accordi, ecc.), per conto di terze imprese, normalmente inserite nello stesso processo produttivo, indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato. Nel caso in cui l'impresa venda propri componenti, semilavorati o prodotti finiti a privati o terze imprese con vendita diretta ovvero attraverso una propria organizzazione commerciale, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

Lavorazione affidata a terzi

Nei **righi** da **C06** a **C08**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, indicare la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo indicato;

- nel **rigo C09**, indicare il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 1999;
- nel **rigo C10**, indicare il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 di-

cembre 1999;

- nel **rigo C11**, indicare l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;
- nel **rigo C12**, indicare il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre.

Area di mercato

Nel **rigo C13**, riportare il codice 1, 2, 3, 4 o 5, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale;

- nel **rigo C14** indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea, barrando la relativa casella;

- nel **rigo C15** indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di esportazioni, vanno compilate ambedue le caselle.

Tipologia clientela

Nei **righi** da **C16** a **C24** indicare, per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o straniera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, i supermercati e i grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising). Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

- nel **rigo C25**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

12. ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro vengono richieste informazioni riguardanti i comparti di attività, i ricavi e la lavorazione. In particolare, indicare:

Comparti di attività

- nei **rigi** da **D01** a **D26**, per ognuno dei sottocomparti individuati, la percentuale dei ricavi in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti. Si precisa che ulteriori chiarimenti possono essere desunti dalla tabella dei comparti e dei sottocomparti costituenti il settore merceologico dell'abbigliamento, maglieria e calzetteria, annessa alle presenti istruzioni.

Il totale delle percentuali indicate deve risul-

tare pari a 100

Ricavi - percentuale derivante dalla vendita di prodotti finiti

- nel **rigo D27**, i ricavi, in percentuale, derivanti dalla vendita dei capi prodotti dall'impresa, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti;
- nel **rigo D28**, i ricavi, in percentuale, derivanti dalla vendita dei capi acquistati presso terzi per la rivendita (ad esempio, capi acquistati per completamento di una serie), in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Lavorazione

Nei **rigi** da **D29** a **D37**, barrando le apposite caselle e distinguendo le fasi svolte in conto proprio da quelle per conto terzi o presso terzi, in Italia ovvero all'estero, le seguenti fasi di lavorazione:

- nel **rigo D29**, se si effettua la fase di progettazione/prototipia. Per tale fase si intende lo studio della collezione, che può realizzarsi sia con disegni su carta e su computer, sia tramite la realizzazione di prototipi, ovvero di capi unici. Tali capi possono anche non essere definiti in questa fase. La presente fase comprende, altresì, le operazioni di modellazione, lo studio dei piazzamenti, ecc.;
- nel **rigo D30**, se si effettua la fase di campionatura. Tale fase è successiva a quella di progettazione e consiste nella produzione, in piccolissima serie, in unica taglia e in pochi colori, dei capi che formano la collezione per la presentazione alla clientela;
- nel **rigo D31**, se si effettua la fase di tessitura/smaccinatura. Tale fase è tipica dei maglifici e calzifici e consiste nella particolare fase di produzione del tessuto necessario per la realizzazione dei capi;
- nel **rigo D32**, se si effettua la fase di preparazione e trasformazione fili. Tale fase è successiva a quella di tessitura/smaccinatura e consiste nella esecuzione di operazioni preparatorie sui fili ricevuti dalla tessitura, al fine di predisporli alla trasformazione in tessuti;
- nel **rigo D33**, se si effettua la fase di taglio. In questa fase di lavorazione il tessuto viene tagliato nei pezzi necessari alla confezione dei capi secondo quanto studiato nella fase di progettazione/prototipia e nello studio dei piazzamenti;
- nel **rigo D34**, se si effettuano le fasi di tintura e finissaggio. In tali fasi, successive alla produzione del tessuto, vengono eseguite particolari operazioni per rendere il tessuto esteticamente e strutturalmente più funzionale alla confezione;
- nel **rigo D35**, se si effettua la fase di confezione. Tale fase consiste nella operazione di congiunzione dei pezzi di cui si compone il capo;
- nel **rigo D36**, se si effettua la fase di stiro e di rifinitura. Tale fase consiste nella operazione di stiratura e di prestazioni speciali

- mirate a migliorare la presentazione del capo;
- nel **rigo D37**, se si effettua la fase di controllo, imballo e spedizione. Tali fasi costituiscono le fasi finali del ciclo.

Altri elementi specifici

- nel **rigo D38**, le spese sostenute per i premi riguardanti polizze assicurative relative all'attività d'impresa.

13. BENI STRUMENTALI

In tale quadro va indicato, nei **righi** da **E01** a **E05**, per ciascuna tipologia richiesta il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 1999.

14. ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In questo quadro possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti, per il quale la commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, ha introdotto un correttivo che consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alla presenza degli apprendisti in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tale costo ha assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

In base a tale correttivo, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli appren-

disti" non viene più assunta nel valore contabile che risulta indicato nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione del predetto correttivo.

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tali riduzioni.

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tale riduzione, nonché per la relativa valorizzazione ai fini della determinazione del ricavo finale. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione della riduzione il quadro degli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 3.

15. DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.

In particolare, indicare:

- nel **rigo Z01**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dai collaboratori familiari rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente. Considerata, ad esempio, un'attività di produzione nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa, nel rigo Z01 andrà riportato 150 risultante dalla somma di 100% e 50%, per-

centuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;

- nel **rigo Z02**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dai soci rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente. Considerata, ad esempio, un'attività di produzione gestita da due soci il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa, nel rigo Z02 andrà riportato 150 risultante dalla somma di 100% e 50%, percentuali di rapporto di lavoro dei due soci.

TABELLA 1 - Elementi contabili

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti.
F03	Esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
F04	di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR.
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale.
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti.
F07	Rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
F08	di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR.
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci.
F10	Costo per la produzione di servizi.
F11	Valore dei beni strumentali.
F12	Spese di lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa.
F13	Spese per acquisti di servizi.
F14	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 53 del TUIR.
F15	Altri proventi considerati ricavi esclusi quelli di cui all'art. 53, comma 1, lettera c) e d) del TUIR.

TABELLA 2 - Raccordo con il modello UNICO 2000

GERICO	Persone fisiche		Società di persone ed equiparate		Società di capitali, enti commerciali ed equiparati	Enti non commerciali ed equiparati	
elementi contabili	quadro RG	quadro RF	quadro RF	quadro RG	quadro RS	quadro RF	quadro RG
F01	RG11, campo 2	RF60, campo 2	RF63	RG11, campo 2	RS78	RF61	RG12, campo 2
F02	RG11, campo 1	RF60, campo 1	RF63, campo interno	RG11, campo 1	RS78, campo interno	RF61, campo interno	RG12, campo 1
F03	RG12, campo 2	RF61, campo 2	RF64	RG12	RS79	RF62	RG13
F04	RG12, campo 1	RF61, campo 1	RF64, campo interno	RG12 meno campo interno	RS79, campo interno	RF62, campo interno	RG13, campo interno
F05	RG7, campo 2	RF58, campo 2	RF61	RG7, campo 2	RS76	RF59	RG8, campo 2
F06	RG7, campo 1	RF58, campo 1	RF61, campo interno	RG7, campo 1	RS76, campo interno	RF59, campo interno	RG8, campo 1
F07	RG8, campo 2	RF59, campo 2	RF62	RG8	RS77	RF60	RG9
F08	RG8, campo 1	RF59, campo 1	RF62, campo interno	RG8 meno campo interno	RS77, campo interno	RF60, campo interno	RG9, campo interno
F09	RG13	RF62	RF65	RG13	RS80	RF63	RG14
F10	RG 14	RF63	RF66	RG14	RS81	RF64	RG15
F11	RG1, colonna 1	RF71, colonna 1	RF74, campo 1	RG1, colonna 1	RS89, colonna 1	RF72, colonna 1	RG1, colonna 1
F12	RG15	RF64	RF67	RG15	RS82	RF65	RG16
F13	RG21	RF70	RF73	RG21	RS88	RF71	RG22
F14	RG 2, campo 3	RF56, campo 2	RF59	RG 2, campo 3	RS74	RF57	RG 2, campo 3
F15	RG3, campo 2 meno campo 1	RF57, campo 2 meno campo 1	RF60, meno campo interno	RG3, campo 2 meno campo 1	RS75, meno campo interno	RF58, meno campo interno	RG3, campo 2 meno campo 1

TABELLA 3 - Apprendisti

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\text{TriTot} - \text{Tri1})/\text{TriTot} + (\text{TriTot} - \text{Tri12})/\text{TriTot}}{2}$$

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;
Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 1999 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 1999);
Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 1999 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 1999).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/98 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 6 trimestri
 Tri1 0 trimestri
 Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{6-0}{6}\right) + \left(\frac{6-4}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/97 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 14 trimestri
 Tri1 5 trimestri
 Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{14-5}{14}\right) + \left(\frac{14-9}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000:

TriTot 20 trimestri
 Tri1 0 trimestri
 Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{20-0}{20}\right) + \left(\frac{20-2}{20}\right)}{2} = 28,5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/99	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/99	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/1999	0	0	30,0%
01/10/1999	0	1	27,5%
01/06/1999	0	2	25,0%
01/04/1999	0	3	22,5%
01/01/1999	0	4	20,0%
01/10/1998	1	5	15,0%
01/06/1998	2	6	10,0%
01/04/1998	3	6	7,5%
01/01/1998	4	6	5,0%
01/10/1997	5	6	2,5%

COMPARTI COMPONENTI IL SETTORE ABBIGLIAMENTO, MAGLIERIA E CALZETTERIA

Comparti	Sottocomparti	Principali prodotti
1. ABBIGLIAMENTO UOMO	1.A capospalla	abiti, giacche, cappotti, giacconi, impermeabili
	1.B pantaloni	pantaloni lunghi, shorts, salopettes
2. ABBIGLIAMENTO DONNA	2.A capospalla	tailleur, giacche, cappotti, giacconi, impermeabili
	2.B leggeri	abiti, gonne, pantaloni, shorts
3. ABBIGLIAMENTO BAMBINO	3.A neonato (fino a 24 mesi)	
	3.B bambino/a (da 2-8 anni)	
	3.C ragazzo/a (da 9-14 anni)	
4. SPORTWEAR	4.A abb. informale/tempo libero jeans, maschile e femminile	giubbotti, giacconi, giacche, pantaloni, camicie, maglioni, t-shirt
	4.B abb. tecnico per la pratica dello sport	tute, felpe, giacche, pantaloni e pantaloncini, ecc. per calcio, sci, basket, golf, vela, palestra, ecc.
5. CAMICERIA	5.A Camiceria	camicie
6. MAGLIERIA ESTERNA	6.A Maglieria pesante	pullover, maglioni, cardigan, felpe, gilet
	6.B Maglieria leggera	polo, t-shirt, magliette
7. INTIMO	7.A Corsetteria	reggiseni, guaine, body
	7.B Pigiameria/lingeria	pigiama, camicie da notte
	7.C Maglieria intima	canottiere, magliette, mutande
	7.D Bagno	costumi da bagno
8. CALZE	8.A Calzetteria maschile	calze lunghe e calzini
	8.B Calzetteria femminile	collant, autoreggenti, gambaletti
9. CRAVATTE, SCIARPE E FOULARDS	9.A Cravatte	cravatte, ascott, papillon
	9.B Scialli, sciarpe, foulard	scialli, sciarpe, foulard, guanti, cappelli
10. TESSUTI A MAGLIA	10.A Maglia in trama	
	10.B Maglia a catena	
11. ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE	11.A Abb. da lavoro	tute, divise
12. COMPONENTI E ACCESSORI	12.A Bottoni	
	12.B Interfodere	
13. SPOSA E CERIMONIA	13.A Abiti da sposa	

SD07A

Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

B01 - Comune

B02 - Provincia

11

B03 - Potenza impegnata

11

Kw

B04 - Locali destinati alla produzione

10

Mq

B05 - Locali destinati a magazzino

Mq

B06 - Spazi all'aperto destinati a magazzino

Mq

B07 - Locali destinati ad esposizione

10

Mq

B08 - Locali destinati a uffici

Page 10

Mq

B09 - Locali destinati ad altri servizi

Mq

B10 - Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2= fino a 6 mesi; 3= fino a 9 mesi)

--	--

B11 - Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione)

11

Mq

Punto destinato all'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio (non annesso all'unità produttiva)

B12 - Potenza impegnata

7

Kw

B13 - Locali destinati alla vendita

11

Mq

SD07A

[illegible]

1

SD07A

Elementi specifici dell'attività (segue)

Lavorazione

[illegible]

Altri elementi specifici

D38 - Premi di assicurazione		.000
------------------------------	--	------

Beni strumentali

E01 - Macchine taglia e cuci		Numero
E02 - Macchine accessorie per rifinitura		Numero
E03 - Macchine circolari per calzetteria monocilindro computerizzate		Numero
E04 - Macchine circolari per calzetteria monocilindro non computerizzate		Numero
E05 - Macchine circolari per calzetteria doppio cilindro non computerizzate		Numero

Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore

X01 - Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti		.000
X02 - Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo		.000

Dati complementari

Z01 - Percentuale di lavoro prestato dai collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		%
Z02 - Percentuale di lavoro prestato dai soci con occupazione prevalente nell'impresa		%

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art.35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

FIRMA